

In via di pubblicazione il D.I. 16/03/2018, recante definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure, in attuazione dell'art. 5, comma 5, del DLGS 112/2017

E' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il decreto 16/03/2018, a firma congiunta Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto in questione sostituisce il decreto 24/01/2008, adottato dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della solidarietà sociale, e definisce gli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese, e relative modalità di presentazione, da parte delle imprese sociali, in attuazione dell'art. 5, comma 5, del DLGS 112/2017.

Il DLGS in ultimo richiamato, recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale" sostituisce, in attuazione dei principi recati dall'art. 1, comma 2, lett. "c", della legge 106/2016 ("Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale") il DLGS 155/06, a sua volta emanato sulla scorta delle previsioni recate dalla legge 118/05.

Il decreto 16/03/2018 riprende l'impostazione del DM 24/01/2008, adeguandola alla cornice normativa disegnata dal citato DLGS 112/17.

Tra le principali novità:

- l'obbligo di depositare (art. 2, c. 1, lett. "b") bilanci di tipo civilistico in luogo del precedente "documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa" (art. 2, c. 1, lett. "b", del DM 24/01/08);
- l'obbligo di comunicare la nomina di uno o più sindaci (art. 2, c. 2) a prescindere dal superamento o meno dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis cod. civ. ridotti della metà, previsto, invece dall'abrogato art. 11, c. 1, del DLGS 155/06;
- l'espressa previsione (art. 2, c. 3) dell'obbligo, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, di depositare presso il registro delle imprese, oltre al regolamento indicato all'art. 5, c. 4, del DLGS 112/2017, anche l'atto di costituzione del patrimonio destinato di cui all'art. 1, c. 3, del medesimo DLGS;
- la previsione (art. 3) di un termine (20/07/2018) entro cui le imprese già iscritte nella apposita sezione delle imprese sociali devono adeguarsi alle disposizioni recate dal DLGS 112/17;
- la previsione di una procedura d'ufficio attraverso cui le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono la qualifica di imprese sociali ai sensi dell'art. 1, c. 4, del DLGS 112/17;
- la previsione (art. 4, c. 2) di una norma di raccordo tra risultanze della apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali e risultanze del Registro unico nazionale del Terzo settore, volta a garantire osservanza alla disposizione recata dall'art. 46, c. 2, del DLGS 117/17 (Codice del Terzo settore), secondo cui <<Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni [del Registro unico nazionale del Terzo settore]>>, da coordinarsi con la disposizione recata dall'art. 11, c. 3, del medesimo DLGS, secondo cui <<Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore>>.

Il decreto 16/03/2018 entra in vigore (art. 5) decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.